



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 62/19/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TELE RADIO ORTE (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TRO2") PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3, COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 13/2018 - PROC. 2/19/VF-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 marzo 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *"Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici"* e, in particolare, l'art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante *"Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge statutaria n. 1, del 11 novembre 2004, recante “*Nuovo statuto della regione Lazio*”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13, recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Lazio l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lazio, nell'ambito dei controlli svolti nell'esercizio dell'attività di monitoraggio televisivo delegata da questa Autorità, con nota del 3 settembre 2018, ha richiesto all'Associazione culturale Tele Radio Orte, fornitore del servizio di media audiovisivo "TRO2", copia della registrazione dei programmi trasmessi nella settimana dal 6 al 12 agosto 2018. La società ha consegnato quanto richiesto in data 12 settembre 2018. Dall'analisi della programmazione la società incaricata, Osservatorio di Pavia, ha rilevato l'assenza di segnalazione nella trasmissione di alcune comunicazioni commerciali.

Il CO.RE.COM., accertata una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ha contestato con atto n. CONT. 13/18, adottato il 13 novembre 2018, e notificato in pari data, all'Associazione culturale Tele Radio Orte, con sede legale in Via Piè del Marmo, n. 3/A, Orte (VT), fornitore del servizio di media audiovisivo "TRO2", l'assenza di segnalazione durante la trasmissione delle seguenti comunicazioni commerciali:

- Il logo animato "BCC" (banca di credito cooperativo) all'interno del programma "Umbria week" trasmesso il giorno 6 agosto 2018 e ritrasmesso in replica il giorno 8 agosto 2018;
- Le inquadrature dell'auto "Nissan Pulsar", utilizzata dai conduttori per raggiungere i luoghi da descrivere e presentare nel programma "Esplorare", trasmesso il giorno 7 agosto 2018, oltre alla frase promozionale della conduttrice: < siamo arrivati con una Nissan Pulsar, una vettura compatta e spaziosa al suo interno >;

in violazione dell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05 e dell'art. 3, commi 1 e 2, delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni della società

L'associazione, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato scritti difensivi, in data 18 novembre 2018, e richiesto l'audizione che si è svolta il giorno 17 dicembre 2018. La parte, in sede di audizione ha interamente ripreso quanto dichiarato nelle memorie giustificative e cioè che i due programmi oggetto della contestazione, "Umbria week" e "Esplorare", sono programmi realizzati da una società e acquisiti, con un accordo di *bartering*, dal servizio di media audiovisivo a titolo gratuito, per la loro ritrasmissione. Relativamente al programma "Umbria week" il servizio redazionale trasmesso al suo interno era dedicato alla festa locale denominata "Corciano Festival 54° edizione", patrocinata dal Comune e dalla Proloco di Corciano, di cui la "BCC" era uno *sponsor*.

Il servizio, realizzato dalla redazione giornalistica Avi News, aveva la finalità socio-culturale di presentare la manifestazione che si è svolta dal 5 al 15 agosto 2018 e nel

servizio lo stesso sindaco di Corciano, intervistato, ha ringraziato la “BCC” per aver permesso la realizzazione della festa locale. Durante la messa in onda del programma non è stato fatto alcun riferimento promozionale a servizi offerti dalla banca.

Il programma “*Esplorare*”, è un programma in cui si descrivono le bellezze paesaggistiche del territorio nazionale. I conduttori, a bordo di un’auto, viaggiano attraverso le varie città d’Italia e realizzano programmi riprendendo i panorami e i monumenti del luogo al fine di valorizzare le bellezze culturali dell’Italia. L’Associazione ritiene che la menzione della marca e del modello dell’auto, utilizzata dai conduttori per raggiungere la città da visitare, di per sé, non costituisca un messaggio promozionale, poiché non viene rivolto ai telespettatori alcun invito all’acquisto dell’auto. Inoltre, la parte dichiara che, l’accordo di *bartering*, stipulato con la società che produce il programma, non prevede di poter influire nella modifica dei contenuti del programma stesso.

L’Associazione dichiara inoltre di effettuare dettagliati controlli e verifiche sulla trasmissione di comunicazioni commerciali e break pubblicitari trasmessi dal servizio di media audiovisivo “*TRO2*”, ma di non poter effettuare altrettanti controlli sui programmi che vengono acquisiti dall’esterno per l’assenza di dipendenti e di risorse economiche.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Lazio con delibera n. DL/109/18/CRL adottata il 17 dicembre 2018 ed inoltrata a questa Autorità con prot. n. 213 il 2 gennaio 2019, ha proposto l’archiviazione del procedimento, accogliendo le giustificazioni della parte perché la trasmissione del logo non aveva scopi promozionali, ma solo informativi nei confronti dei telespettatori.

Per la trasmissione del messaggio pubblicitario riferito all’auto “Nissan Pulsar” nel corso del programma “*Esplorare*”, trasmesso il 7 agosto 2018, il CO.RE.COM. Lazio propone di comminare la sanzione amministrativa pecuniaria all’Associazione culturale, in violazione dell’art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP.

Questa Autorità, in accordo con quanto proposto dal CO.RE.COM. Lazio ritiene di comminare la sanzione amministrativa pecuniaria all’Associazione culturale Tele Radio Orte, con sede legale in Via Piè del Marmo n. 3/A, Orte (VT), fornitore del servizio di media audiovisivo “*TRO2*”, per la trasmissione del messaggio pubblicitario sopra citato, non segnalato all’interno del programma “*Esplorare*”, trasmesso il 7 agosto 2018, in violazione dell’art. 36-*bis*, comma 1, *lett. a*), del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e di archiviare la trasmissione del logo “BCC” all’interno del programma “*Umbria week*”, quale pubblicità non segnalata non essendo stato trasmesso a scopi pubblicitari, ma informativi;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale, pari a euro 2.066,00 (duemilasesessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, in forza dei criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di trasmissione di comunicazioni commerciali, deve ritenersi di lieve entità in considerazione dell'isolato episodio nel corso della settimana di programmazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente; al medesimo fornitore questa Autorità risulta aver irrogato una precedente sanzione amministrativa pecuniaria con delibera n. 103/18/CSP, adottata il giorno 8 maggio 2018.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità, (fonte: Infocamere) l'Associazione non ha reso disponibili i propri bilanci, pertanto si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra determinata;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (duemilasesessantasei/00), corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

all'Associazione culturale Tele Radio Orte, cod. fisc. 900006310560, con sede legale in Via Piè del Marmo n. 3/A, Orte (VT), fornitore del servizio di media audiovisivo "TRO2", di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasesessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 36-bis, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata Associazione di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all' art. 36 bis, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3 commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, con delibera n. 62/19/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 62/19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi